



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 147

DEL 13/12/2012

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 243 BIS DEL D.Lgs. N. 267/2000, INTRODOTTO DALL'ART. 3 D.L. DEL 10/10/2012, N. 174, COME CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 07/12/2012 N. 213.

L'anno duemiladodici addì tredici del mese di dicembre alle ore 14,45 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

SINDACO: Francesco Susino

ASSESSORI: Giuseppe Adamo – Vincenzo Iurato.

Con l'assistenza del V. Segretario Comunale, Avv. Mario Picone, il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 17 del 13/12/2012, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisata la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltretutto necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Capo Settore Finanze e Tributi;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta n° 17 del 13/12/2012, relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale

L'Assessore Anziano

f.to (Sig. Giuseppe Adamo)

Il Sindaco

f.to (Dott. Francesco Susino)

Il V. Segretario Comunale

f.to (Avv. Mario Picone)

Ac.



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



SETTORE FINANZE E TRIBUTI

REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 17

DEL 13/12/2012

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 243 BIS DEL D.Lgs. N. 267/2000, INTRODOTTÒ DALL'ART. 3 D.L. DEL 10/10/2012, N. 174, COME CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 07/12/2012 N. 213.

IL CAPO SETTORE

Richiamata la relazione al bilancio annuale e pluriennale redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti, parte integrante della delibera di C.C. n. 86 del 28/11/2012 con la quale sono stati approvati detti strumenti finanziari dell'Ente;

Preso atto della grave situazione finanziaria in cui versa l'Ente e dei fattori che la determinano e in particolare delle criticità rilevate dalla Corte dei Conti con delibera n. 350 del 24/10/2012 consistenti in:

1. sussistenza della condizione di deficiarietà strutturale per l'esercizio 2010, connotata da particolare gravità avendo l'Ente superato cinque dei dieci parametri previsti dal D.M. 24/09/2009 (ai quattro parametri rilevati nell'apposita certificazione deve aggiungersi anche quello relativo all'esistenza al 31.12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% delle entrate correnti);
2. utilizzazione di entrate a carattere straordinario (€ 632.047,32) per spese che non hanno il medesimo carattere;
3. difficoltà nelle riscossione delle entrate extratributarie e conseguente formazione di ingenti residui attivi (oltre 8,3 min/€ antecedenti al 2006);
4. reiterato e consistente ricorso ad anticipazioni di tesoreria (anticipazione al 31/12/2010 per € 1.854.707,95) non rimborsate, manifestazione di una grave e strutturale carenza di liquidità che si riflette negativamente sui saldi di bilancio la correlata spesa per interessi (calcolata in € 114.239,58);
5. presenza di consistenti debiti fuori bilanci in corso di riconoscimento (€ 1.573.967,99) generati da obbligazioni assunte sulla base di contratti per fornitura periodiche preesistenti (enel, telecom, ecc...), per le quali è mancata nei relativi bilanci la disponibilità sugli stanziamenti e, conseguentemente, l'impegno di spesa. A tal proposito si rileva che con delibera n. 157 del 17/05/2012 il Commissario Straordinario, ha dato luogo ad una ricognizione dei debiti gravanti in capo all'Ente dalla quale risulta un importo pari a € 8.674.409,79;
6. impropria previsione in bilancio di entrate correnti che non traducendosi in accertamenti hanno determinato un saldo di parte corrente negativo. Tale impropria gestione del bilancio negli anni passati ha probabilmente interessato anche la fase dell'accertamento stante che nel 2009 e nel 2010 si sono rilevati minori residui attivi rispettivamente pari ad -€ 4.178.727,15 e -€ 6.021.571,47. Si rileva, inoltre, che nel 2010 l'Ente ha dovuto contrarre un debito (5 min/€) per il finanziamento di una spesa in conto capitale impegnata nel 2006 e 2007 (ora a residui) i cui corrispondenti residui attivi si sono rilevati insussistenti. Di conseguenza, l'avanzo di amministrazione nel triennio 2008-2010 si è ridotto del 60% passando da € 8.530.767 ad € 3.427.876;
7. indebito utilizzo delle partite di giro (alla voce "Altre per servizi c/terzi") per la contabilizzazione di entrate/spese eventi nature corrente con possibili refluenze sul calcolo del saldo finanziario ai fini del

rispetto del patto di stabilità interno;

8. mancata predisposizione del rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa previsto dall'art. 9, D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, emergendo altresì che i tempi di pagamento non risultano migliorati né sono stati predisposte attività di controllo dei flussi di cassa allo scopo di monitorare meglio i tempi della gestione finanziaria.
9. allungamento della durata temporale dei mutui in essere con la cassa di depositi e prestiti a seguito di rinegoziazione. Tale operazione ha determinato un aggravio della spesa per interessi totale derivante, oltre che dallo slittamento in avanti della naturale scadenza del prestito, anche da condizioni contrattuali (vedi tasso di interesse) peggiorative rispetto alla situazione di partenza;
10. mancato aggiornamento dell'Inventario (risale al 2004) che a sua volta determina l'inattendibilità del conto del patrimonio.

Evidenziata, in particolare, sia la rilevante entità dell'ammontare dei debiti fuori bilancio da riconoscere, sia una situazione di contenzioso civile che ogni giorno si fa sempre più gravosa, dovuta soprattutto alla difficoltà di pagare i fornitori entro un tempo ragionevole e all'impossibilità di evitare azioni di recupero crediti mediante procedure esecutive, con ulteriore aggravio di spese;

Rilevato che ai debiti fuori bilancio, allo stato, non può farsi validamente fronte per la mancanza di idonee risorse economiche e finanziarie e che i debiti derivanti da pratiche espropriative, per cui sono stati promossi giudizi di ottemperanza non trovano la necessaria copertura nel bilancio corrente, rendendo necessario, laddove possibile, l'assunzione di mutui;

Considerato che, nonostante i numerosi provvedimenti adottati dall'amministrazione attualmente in carica, finalizzati, da un lato, al contenimento delle spese e, dall'altro, all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, l'Ente non è in grado di far validamente fronte al deficit finanziario con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso il loro ammontare esorbitante in relazione al complesso delle entrate comunali;

Considerato che, allo stato, l'Ente patisce inoltre di una grave carenza di liquidità, dovuta anche e soprattutto alle drastiche riduzioni dei trasferimenti statali e regionali, per cui è costretto a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, pur se entro i limiti quantitativi di cui all'art. 222 del TUEL, per tutto l'esercizio finanziario;

Considerato che questo Ente soffre, altresì, di una grave carenza di liquidità a causa del mancato pagamento di crediti per oltre 10 milioni di euro vantanti nei confronti dei Comuni di Modica, Ispica e Pozzallo, oltre che nei confronti del Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa, per avere usufruito della discarica sub comprensoriale di C.da San Biagio di Scicli, costringendo il Comune di Scicli ad anticipare i costi di gestione della stessa, e che peraltro due di tali Comuni e segnatamente i Comuni di Modica ed Ispica, hanno aderito alla procedura di cui al citato art. 243 bis, bloccando di fatto le attività esecutive avviate da questo Ente nei loro confronti;

Evidenziato che l'inasprimento del contenzioso e delle procedure esecutive nei confronti dell'Ente, la prolungata situazione deficitaria di cassa, l'esistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e di crediti certi liquidi ed esigibili ammontanti ad un rilevante importo e l'impossibilità che, a fronte di questi, possa essere utilizzata ulteriormente l'anticipazione di tesoreria concessa, sono tutti elementi che connotano, in maniera grave, la situazione finanziaria dell'Ente e che evidenziano uno squilibrio strutturale di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;

Rilevato che il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito con modifiche in legge 7 dicembre 2012, N. 213, ha introdotto, dopo l'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali (TUEL), tre articoli aggiuntivi (243-bis, 243-ter e 243-quater) che disciplinano una nuova procedura per riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto, istituendo al contempo un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di

squilibrio finanziario;

Evidenziato che il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che diversamente da quanto già consentito ai sensi degli articoli 193 e 194 del TUEL, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima prevista dalla normativa vigente, detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di cinque anni, e deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Rilevato che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del ministero dell'interno e successiva approvazione (o diniego) da parte della competente sezione regionale della corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

Preso atto che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

Preso atto, pertanto, che, allo stato, lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L., come chiaramente emerge dal contenuto della sopra citata relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti allegata alla delibera di C.C. n. 86 del 28/11/2012;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243 bis del D.Lgs. N. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012 come convertito con modifiche in legge 7 dicembre 2012, N. 213, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto, altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi molto più negativi e penalizzanti di una possibile procedura di dissesto;

Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243 bis del D.Lgs. N. 267/2000, che:

- ♦ entro cinque giorni dalla data di sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Sicilia e al Ministero dell'interno;
- ♦ le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3;
- ♦ alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure, correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005;
- ♦ entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- ♦ detto piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'Ente locale ai sensi dell'articolo 1 , comma , 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
 - b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
 - c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 5 anni, a partire da quello in corso;
 - d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione onde da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali ,e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- ◆ ai fini della predisposizione del piano, l'Ente é tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;
- ◆ al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del Piano, l'Ente:
- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
 - b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
 - c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
 - d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1;
 - e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ad una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincoli di destinazione;
 - f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;
 - g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) e che provveda, alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata

del piano di riequilibrio;

Visto l'OREL vigente e le L.R. NN.: 48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra e per le ragioni espresse propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. Di approvare il seguente schema di proposta di deliberazione da rimettere al Consiglio Comunale, competente per la sua approvazione ai termini di legge.
2. Di deliberare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 come convertito con modifiche in Legge 7 Dicembre 2012 n. 213.
3. Di trasmettere la presente deliberazione, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno.
4. Di impegnare il Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
5. Di trasmettere la presente al Consiglio comunale, organo competenze all'approvazione, nei termini di cui allo schema infra riportato, del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito con modifiche in legge 7 Dicembre 2012 N. 213.
6. Di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data della presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del D.Lgs. N. 267/2000.

Si propone, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di avviare la relativa procedura nell'interesse dell'Ente.

II CAPO SETTORE
(Dott. Francesco Lucenti)





COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Allegato alla proposta di delibera della G.C. n° 17 del 13/12/2012

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 243 BIS DEL D.Lgs. N. 267/2000, INTRODOTTO DALL'ART. 3 D.L. DEL 10/10/2012, N. 174, COME CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 07/12/2012 N. 213.

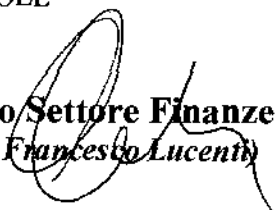
PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. I) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 13/12/2012

Il Capo Settore Finanze
(Dott. Francesco Lucenti)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 13/12/2012

Il Capo Settore Finanze
(Dott. Francesco Lucenti)

